



Comprensorio Alpino TO3

Bassa Valle Susa e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 39/2017/CATO3 del 19/07/2017

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	GIUGLAR Gianfranco	X		
2	DONALISIO Graziano	X		
3	ARCORACE Antonio		X	
4	BERMOND Daniele		X	
5	BORLA Monica	X		
6	CENNI Marco	X		
7	EBREIUL Claudio		X	
8	FALCHERO Aldo	X		
9	FLORINDI Carlo	X		
10	FORNERIS Mauro		X	
11	GALLO Luca	X		
12	GIAI Luca		X	
13	GIOANA Maria	X		
14	LISANTI Aldo	X		
15	MADIOTTO Andrea	X		
16	MOSCHIETTO Alessandro	X		
17	SIGOT Valter	X		

Componenti presenti n. 12 su 17, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Regolamento per la caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2017/18.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visto il Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino del 03/02/2017, n. 22 - 739/2017, con il quale è stato costituito;

Visto il verbale redatto dalla Città metropolitana di Torino, n. 1, riunione del 24/02/2017, di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e Vice Presidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del CATO3, approvato con delibera n. 1/2017/CATO3 del 27/03/2017 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017/18;

Vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 38 in data odierna;

Viste le determinazioni assunte nel 2016 riguardo al calendario di caccia del cinghiale ed al relativo regolamento;

Ritenuto di confermare le medesime impostazioni, in armonia con il calendario venatorio regionale 2017/18;

Con voti unanimi favorevoli,

12 su 12

DELIBERA

- di stabilire, per la stagione venatoria 2017/18, il periodo consentito per il prelievo del cinghiale dal 24 settembre al 24 dicembre e di confermare la regolamentazione già in vigore nella stagione 2016/17 per il prelievo di questa specie e di cui all'allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

cb

**IL PRESIDENTE
(Gianfranco Giuglar)**

Disposizioni per il prelievo del cinghiale 2017/18

(Regolamento adottato ai sensi del Calendario venatorio regionale 2017/18 e delle vigenti Linee guida in materia)

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata da tutti i cacciatori ammessi nel CATO3, su tutto il territorio venabile, dal **24 settembre** al **24 dicembre esclusivamente** nelle giornate di **lunedì, mercoledì e domenica**. Il numero massimo di giornate settimanali di caccia al cinghiale per ogni cacciatore è pari a tre; in questo limite devono essere considerate anche le eventuali giornate di caccia di selezione esercitate il sabato e/o il giovedì.
2. Il prelievo del cinghiale è consentito sia con canna ad anima liscia (di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non inferiore a mm 6). L'uso del cannocchiale non è obbligatorio. È altresì consentito l'utilizzo dei cani e l'attività venatoria può essere esercitata individualmente (alla cerca o all'aspetto) o a squadre con ogni forma prevista dalla normativa vigente (braccata, battuta, girata).
3. Nei SIC è vietato praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani e l'utilizzo del munizionamento a piombo.

CENTRO DI CONTROLLO, CARNIERE

4. Il cacciatore deve presentare il capo abbattuto al Centro di controllo presso il quale il tecnico incaricato provvederà a rilasciare la regolare scheda di rilevamento dati ed a raccogliere campioni per indagini sanitarie tra cui quello sulla trichinella, reso obbligatorio dalle norme regionali vigenti.
5. Il capo deve essere presentato totalmente eviscerato, lasciando tuttavia il diaframma per il prelievo di cui al punto 4; non è consentito operare o completare l'eviscerazione presso i centri di controllo.
6. Nella stagione venatoria 2017-18 ogni cacciatore può abbattere un numero massimo di **25 cinghiali**, con il limite giornaliero di 5 capi, in deroga al punto 2.1. del Calendario venatorio regionale.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

7. Ai sensi della normativa vigente il cinghiale è di proprietà di chi lo abbatte.
8. Al fine di evitare ogni possibile contestazione si stabilisce che:
 - a) tra un'area di battuta e l'altra, ovvero tra l'operato di due squadre differenti, deve risultare una distanza di almeno 300 metri;
 - b) il cacciatore o la squadra che arrivano per primi nella località prescelta per la battuta di caccia hanno diritto a cacciare in quella zona senza il disturbo di altre squadre di cacciatori.
9. A garanzia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale **sono obbligati ad indossare apposito gilet rosso-arancione-giallo o bretelle riflettenti o altro indumento di identico colore ben visibile sul lato dorsale e pettorale**.
10. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.